

OGGETTO: I.C.I. - ALIQUOTE 2003.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003.

5 per mille del valore catastale per immobili:

- a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
 - c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
 - d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
 - e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
-
- **9 per mille** del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998;
 - **7 per mille** del valore catastale per alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;
 - **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale non utilizzata direttamente ma che risulti locata o risulti comunque

utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il 20.12.2003;

- **6,5 per mille** del valore catastale per tutte le altre categorie di immobili (boxes non pertinenziali, negozi, studi professionali, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc., ecc.).

RELAZIONE

Con deliberazione n. 281 del 08.11.2001 la Giunta Comunale ha definito come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2002:

- | | |
|--|----------------------|
| - abitazione principale ed eventuale pertinenza, (limitatamente ad un immobile per tipologia) | 5 per mille |
| - abitazioni locate come abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati ai sensi della Legge 431/1998 art.2, comma 3. | 5 per mille |
| - abitazioni locate all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locate. | 5 per mille |
| - alloggi sfitti da oltre due anni. | 9 per mille |
| - alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente. | 7 per mille |
| - immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, che, pur non essendo utilizzati direttamente, risultino concessi in locazione o comodato. | 5,5 per mille |
| - tutte le restanti categorie di immobili. | 6,5 per mille |

La manovra, completata dalle scelte operate dal Consiglio Comunale in materia di detrazioni (118,79 Euro per la generalità delle abitazioni principali e 258,23 Euro per particolari casi con particolari caratteristiche economico - sociali) consente di conseguire un gettito complessivo pari a Euro 14.796.490,00.

Per il 2003 si propone di mantenere inalterata la pressione fiscale sulla proprietà immobiliare in relazione a tutte le categorie di immobili, confermando senza variazioni le aliquote vigenti.

In merito all'aliquota del 5,5 per mille, per semplificare gli adempimenti richiesti ai contribuenti, si propone di prevedere che il beneficio venga riconosciuto al contribuente in presenza di alloggi utilizzati da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado

purchè gli stessi siano ivi residenti, senza la necessità che sia stato posto in essere un contratto di comodato.

Si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la relativa deliberazione.

La determinazione delle detrazioni per la prima casa è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs.267/2000 e degli artt.10 e 16 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta.

IL DIRIGENTE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 06/11/2002